PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione Gare
Via Dogana, 8 - 38122 Trento
Tel. 0461 496444 - Fax 0461 496422
e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI

Trento, 2 - FEB. 2012

Prot. n. S153/2011/ 107257 /35.1114-11

Oggetto: **gara d'appalto per PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA STRADA PROVINCIALE N. 235 DELL'INTERPORTO.**

Si riportano di seguito i quesiti/richieste formulati da alcune imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto e le relative risposte comunicate dal Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie:

Quesito 1
In riferimento alla gara in oggetto, la scrivente impresa, letti gli elaborati di gara ed in particolare il verbale della Conferenza di Servizi del 05 maggio 2004, chiede che venga messo a disposizione dei concorrenti le eventuali successive convenzioni stipulate con gli Enti interessati allo spostamento dei sottoservizi di loro competenza al fine di conoscere nel dettaglio oneri, tempi esecutivi e quant'altro regolerebbe il rapporto.

Risposta:
La stazione Appaltante non ha stipulato alcuna convenzione con gli enti gestori dei sottoservizi il cui spostamento è a carico dell'Appaltatore.

Quesito 2
In riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, art. 54, punto 4 lettera j, "Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore", gli articoli di riferimento dell'elenco prezzi a remunerazione dello spostamento dei sottoservizi interferenti (indicati dal n. 75 all'80) non sono stati rintracciati negli elaborati progettuali; gli articoli più congruenti forse sono da individuarsi dall'art. n. 176 al 181. Si chiede chiarimento sulla validità o meno della interpretazione.

Risposta:
Si conferma che per mero errore materiale all'art. 54, punto 4 lettera j) del Capitolato Speciale d'Appalto è stata riportata una numerazione errata degli articoli dell'Elenco Prezzi.

Il citato paragrafo del Capitolato deve pertanto essere corretto come segue:

«*Gli oneri per il solo spostamento dei sottoservizi interferenti (escluso il metanodotto), nonché l'onere per l'esecuzione dello spostamento dei tralicci SELM, necessario al rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e distanza dagli elettrodotti rispetto alle sedi stradali, sono compensati tramite gli articoli dell'elenco prezzi unitari che vanno dal n° 176 al n° 181. In particolare tramite l'articolo n° 176 si intende interamente compensato lo spostamento del traliccio*

che attualmente insiste sulla zona occupata in futuro da sede stradale e la sopraelevazione dei tralicci (ove necessaria) a monte e a valle del traliccio da spostare. Dovrà essere rispettato ed attuato quanto previsto dal nuovo codice della strada in materia di linee elettriche ed inoltre quanto previsto dalla norma CEI 11-4 e dal regolamento di esecuzione della Legge 13 dicembre 1954 n. 1341 oltre al DPR 21-6-1968 n. 1062".

Quesito 3
Nel caso sia confermato che gli articoli relativi al compenso degli oneri relativi ai Sottoservizi sono quelli individuabili dall'art. n. 176 all'art. 181 ed in particolare in riferimento all'art. 176 "SPOSTAMENTO RETE SELM INTERFERENTE – TRALICCIO" si chiede che venga meglio dettagliato il contenuto prestazionale nelle quantità, caratteristiche e fattibilità dell'intervento, in quanto dagli elaborati di gara non si evince alcun progetto di spostamento.
Al riguardo la scrivente ritiene di non avere titolo, nella fase di gara, di rivolgersi al Gestore o proprietario di una infrastruttura per attingere notizie su un progetto di spostamento.
In particolare, interpellato informalmente TERNA, abbiamo avuto la conferma dei nostri dubbi e la rassicurazione che la Provincia di Trento avrebbe inviato specifici chiarimenti.
L'importanza del chiarimento richiesto si ripercuote anche al punto 3.1.3 "Coordinamento con gli enti gestori delle reti infrastrutturali (sottoservizi, tralicci rete SELM, roggia)" del documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte". La non esauriente risposta a tale quesito non consente all'impresa di rispondere in modo esaustivo al punto indicato sopra, nonché alla individuazione delle produzioni coerentemente con i tempi di esecuzione previsti nel Programma dei Lavori.

Risposta:
Per quanto riguarda lo spostamento della linea elettrica ad alta tensione di cui all'art. 176 dell'Elenco Prezzi si rimanda a successiva nota.

Quesito 4
In relazione al punto 3.1.2 "Gestione delle interferenze del cantiere con il traffico" del documento "Parametri e criteri di valutazione delle offerte", poiché lo studio del processo di simulazione delle condizioni di circolazione futura prende necessariamente avvio dalla definizione della situazione attuale, la scrivente impresa chiede se è disponibile uno studio della situazione attuale del flusso veicolare gravante sulla rete viaria esistente .

Risposta:
Al fine di produrre simulazioni dei flussi di traffico attesi durante la realizzazione dell'opera i concorrenti possono basarsi sui dati di traffico in possesso della PAT e già messi a disposizione sul sito internet.

Quesito 5
La scrivente chiede se l'offerta temporale debba tenere conto delle attività di spostamento del gasdotto A.P. in quanto a "carico della Stazione Appaltante" secondo l'art. 54 punto 4 lettera l del Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di risposta positiva chiede di conoscere le condizioni che regolano tale attività di spostamento.

Risposta:
L'intervento di spostamento del gasdotto SNAM ad alta pressione sarà realizzato a carico della Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori oggetto della presente gara d'appalto e pertanto i concorrenti non devono tenerne conto nella loro "Offerta Temporale".

Quesito 6

Con la presente, a seguito di sopralluoghi eseguiti in data 17/01/2012 ed alla luce dello stato di fatto, in particolar modo infrastrutture effettivamente presenti nell'area di svincolo tra la Tangenziale di Trento e la S.P. 235, di cui al bando di gara in oggetto, si evidenzia la presenza di due rampe unidirezionali (ad unica corsia di marcia) con funzione di collegamento diretto da via del Commercio e, rispettivamente, la Tangenziale di Trento (direzione est) e la S.P. 235 (direzione Interporto). Sempre a seguito di sopralluoghi è possibile dedurre che le suddette rampe siano state realizzate da Toto Costruzioni in data giugno 2007.

Si evidenzia che le due rampe dì cui sopra sono presenti soltanto nelle planimetrie in formato pdf fornite dalla Provincia di Trento come materiale a base di gara, mentre non vi è alcun riferimento alle caratteristiche delle stesse. A seguito della pubblicazione sul sito della Provincia di Trento dei dati di traffico e del rilievo topografico in formato .dwg, si evidenzia che nel predetto rilievo non vi è alcun riferimento alle rampe descritte precedentemente.

Premesso quanto sopra, con la presente si richiedono cortesemente chiarimenti sulle modalità con cui debbano essere trattate le rampe di cui sopra, in relazione in particolar modo a:

1. contabilizzazione dei movimenti di materie e, più in generale, computo delle lavorazioni connesse con la presenza delle suddette rampe, interferenti con la realizzazione del nuovo svincolo;

2. regolazione ed ottimizzazione delle fasi di cantiere alla luce dei vincoli sui flussi di traffico esplicitati nel Bando di gara, con particolare riferimento alla necessità o meno di garantire, per tutta la durata dei lavori, la funzionalità delle suddette rampe e quindi i flussi di traffico da via del Commercio in direzione Tangenziale di Trento (verso est) e S.P. 235 (verso l'interporto).

Risposta:

Si precisa che le due rampe unidirezionale citate dal concorrente non sono riportate nel file in formato dwg del rilievo topografico dell'area perché esso risale all'anno 2003. Le rampe vennero realizzate successivamente dal Comune di Trento e se ne tenne conto nella redazione dei progetto definitivo posto a base d'appalto.

Si osserva peraltro che:

- i documenti di riferimento sono i file pdf degli elaborati che costituiscono il progetto definitivo posto a base di gara, mentre il file in formato dwg del rilievo topografico dell'area funge da semplice strumento dì supporto ai concorrenti;

- è onere del Concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate nel progetto definitivo;

- le condizioni minime da garantire per contenere le interferenze del cantiere sulla viabilità sono già indicate con chiarezza al paragrafo 2.1. dell'elaborato "*Parametri e Criteri di valutazione delle offerte*".

Quesito 7

Nella risposta ad un precedente quesito l'Amministazione ha evidenziato che per l'Esperienza Specifica non possono essere considerate le attività di "PROGETTAZiONE ESECUTIVA DI DETTAGLIO NELL'AMBITO DI UNA VARIANTE IN CORSO D'OPERA".

Si chiede conferma se ai fini dell'Esperienza Specifica possano essere invece considerate le commesse di «Revisione Generale della progettazione esecutiva" e "Riprogettazione esecutiva", coordinate, sviluppate, e firmate dal Professionista Responsabile.

Per "Revisione Generale della progettazione esecutiva" e "Riprogettazione esecutiva" si intendono le commesse commissionate dalle imprese costruttrici, già aggiudicatarie di un appalto pubblico,

che costituiscono di fatto una riprogettazione esecutiva su ampio spettro dell'opera o di parte di essa, anche con approfondimenti di dettaglio, con o senza varianti. In tali commesse, le "varianti" possono riguardare singoli manufatti, parte di essi, o addirittura contesti più generali - ad esempio parti di tracciati stradali, fasi realizzative, tracciati provvisori, livellette, tipologie costruttive ecc - comunque appartenenti ad un più ampio contesto di ri-progettuale, caratterizzato dalle stesse attività tipiche di una "Progettazione Esecutiva", owero coordinamento interno al gruppo di progettisti, sopralluoghi, analisi numeriche, elaborazioni grafiche nonché interfaccia con gli enti locali e D.L./RUP in fase realizzativa.

Risposta:

Facendo seguito alla risposta data a precedente quesito di cui alla nota di chiarimenti di data 16 gennaio 2012 si ribadisce che, per quanto "di ampio spettro", l'attività di *"ri-progettazione esecutiva"* nella fase realizzativa di un'opera non può essere tenuta in considerazione per la valutazione dell"Esperienza Specifica" del Responsabile del singolo Gruppo di Lavoro in quanto tale attività non può comunque essere contraddistinta dagli stessi requisiti di autonomia propri della progettazione esecutiva di una nuova opera.

Con l'occasione si osserva invece che è del tutto equiparabile alla progettazione esecutiva di una nuova opera l'attività di progettazione esecutiva prestata per conto delle imprese appaltatrici nell'ambito di appalti concorso o appalti integrati.

Quesito 8

1. Si chiede conferma sull'esclusione dal presente appalto, degli impianti esterni alla galleria (pali di illuminazione e corpi illuminanti), presenti sulle tavole progettuali senza la dicitura "esclusi dal presente appalto" ma non presenti nel computo metrico estimativo. L'esclusione sembra desumersi dal "Quadro economico di raffronto della Perizia n° 4" alla voce B.5. Si chiede conferma sull'esclusione dal presente appalto, di tutti i cavi di alimentazione relativi agli impianti esterni di illuminazione, nonché quelli di media tensione (MT).

Risposta:

Si conferma che gli impianti esterni alla galleria (pali di illuminazione, corpi illuminanti, cavi di alimentazione e di media tensione), pur presenti sulle tavole progettuali ma non presenti nel computo metrico estimativo, sono esclusi dal presente appalto.

Quesito 9

In riferimento all'articolo n° 062 - D.41.05.0020.010* si rileva una discrepanza nella declaratoria del prezzo. Il titolo infatti recita "Infissione **ed** estrazione " mentre il corpo della declaratoria riporta: 'Infissione **o** estrazione.. .". Si richiedono pertanto chiarimenti in merito.

Risposta:

- Con riferimento all'articolo 062 — D.41.05.0020.010* si chiarisce che la declaratoria va corretta come segue "*infissione ed estrazione*".

Quesito 10

Si segnala che nel computo metrico non si tiene conto della demolizione delle barriere New Jersey esistenti. Si chiede quindi conferma del mantenimento di tali manufatti e della loro eventuale ricollocazione.

Risposta:

Per quanto riguarda le barriere New Jersey esistenti si chiarisce che non è previsto il riconoscimento di alcun onere per la loro demolizione e che esse rimarranno di proprietà dell'Appaltatore, il quale potrà eventualmente farne uso durante la realizzazione dei lavori, compatibilmente con il Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Quesito 11

Nei "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" all'elemento di valutazione 3.1.1.2 "Processo e Qualità della progettazione" vengono richieste al concorrente soluzioni tecnologiche che possono andare a modificare, nel rispetto dei limiti imposti dal bando, alcune tavole progettuali. Si chiede se l'esplicazione di tali varianti debba essere contenuta negli allegati alla relazione nel numero massimo di 20 facciate formato A4 o A3, così come richiesto dal bando di gara, o se debbano essere prodotte tavole progettuali in sostituzione di quelle poste a base di gara.

Risposta

1. Si conferma quanto indicato chiaramente al paragrafo 3.1.1.2. del documento "Parametri e Criteri di Valutazione delle Offerte": tutti gli aspetti o le soluzioni tecnologiche migliorative proponibili dal Concorrente, ed oggetto di valutazione relativamente all'elemento "Processo e Qualità della Progettazione", possono essere sviluppate in una relazione tecnico-descrittiva di non più di 3 (tre) facciate A4 dattiloscritte e numerate (max 40 righe per ogni facciata) articolata e ordinata per punti e sottopunti, con relativi allegati grafici da redarre su un numero massimo di 20 (venti) facciate in formato A4 o formato A3, numerate e articolate e ordinate per punti.

Si precisa infatti che, per quanto riguarda gli aspetti o le soluzioni inserite in offerta, migliorativi rispetto al Progetto di Gara, costituiscano impegno contrattuale, essi saranno sviluppati completamente nell'ambito della progettazione esecutiva.

Gli elaborati grafici presentati in sede di gara non possono pertanto ritenersi sostitutivi degli elaborati facenti parte del progetto definitivo posto a base di gara.

Quesito 12

Nei "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" all'elemento di valutazione 3.1.1.2 Processo e qualità della progettazione viene detto che non è possibile "modificare la geometria e le modalità costruttive della galleria artificiale (getto della platea, delle pareti e della soletta in calcestruzzo in opera); è escluso quindi l'utilizzo di elementi prefabbricati solidarizzati in opera con getti di calcestruzzo". Si chiede se per monolitico si intende una struttura autonoma rispetto alle opere di sostegno degli scavi.

Risposta:

Si conferma che il termine monolitico sta ad indicare una struttura autonoma e da realizzarsi successivamente ed indipendentemente dalle opere provvisionali di sostegno degli scavi.

Quesito 13

In merito ai sottoservizi, premesso che:

- gli articoli n. NV.002 (spostamento traliccio SELM) - NV.003 (spostamento rete acquedotto interferente) – NV.004 (spostamento rete metano interferente) – NV.005 (spostamento rete fognatura acque di rifiuto interferente) – NV.006 (spostamento rete S.E.T. interferente) – NV.007 (spostamento rete Telecom interferente) sono gli unici che trattano direttamente lo spostamento dei sottoservizi;

- altri spostamenti vengono valutati con gli ordinari articoli di elenco;

- gli elaborati di progetto e rilievo del sottoservizi non sono esaustivi e quindi in sede esecutiva devono essere fatti gli opportuni rilievi;

- in sede esecutiva devono essere perfezionati ed approvati gli esecutivi per gli spostamenti degli stessi;

Si chiede cortesemente quali sono gli elementi che devono essere tenuti in considerazione per la valutazione economica degli stessi visto che, in teoria, l'intera esecuzione viene demandata alla fase esecutiva (al momento dell'offerta non è certo che la proposta venga accettata dall'ente gestore) e che l'unico documento guida presente negli elaborati è relativo allo spostamento della roggia.

Risposta:

A) Si chiarisce che in sede di presentazione dell'offerta l'Amministrazione aggiudicatrice non chiede ai concorrenti lo sviluppo di elaborati progettuali esecutivi relativi allo spostamento dei diversi sottoservizi.

E' altresì evidente che, per poter presentare della documentazione attendibile relativamente all'"*Offerta Tecnica: elementi non di prezzo o non di tempo*" nonchè un'"*Offerta Economica — Prezzo*" inclusiva sia degli oneri per il rilievo dei sottoservizi, che delle spese per la progettazione ed esecuzione degli spostamenti, nonché per l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni o per il supporto tecnico degli Enti Gestori, ogni concorrente dovrà ipotizzare delle soluzioni tecniche per i diversi spostamenti. Ciò non esclude che già nella fase di preparazione dell'offerta il concorrente attivi un confronto preliminare con gli Enti Gestori per la verifica della fattibilità di massima di tali ipotesi progettuali.

Per quanto riguarda lo spostamento della linea elettrica ad alta tensione di cui all'art. 176 dell'Elenco Prezzi si rimanda a successiva nota.

Quesito 14

In merito alla bonifica bellica a carico dell'impresa esecutrice (art. 55), considerato che dopo l'esecuzione dell'attuale svincolo non ci sono stati eventi bellici, considerato che per l'esecuzione dell'intervento succitato si presume siano state fatte bonifiche belliche relative all'area occupata dall'intervento, è necessario effettuare la bonifica ordigni su tutta l'area o è sufficiente solo sulle aree non interessate dal precedente intervento?

Risposta:

Si osserva che le opere di nuova realizzazione prevedono quote di scavo diverse da quelle raggiunte durante gli interventi di realizzazione dell'attuale svincolo. Al momento non è pertanto possibile escludere che al fine del rilascio del proprio nulla - osta il Genio Militare chieda degli interventi di bonifica profonda anche sulle aree già interessate dall'attuale svincolo.

Quesito 15

In merito alla sicurezza, premesso che:

- la progettazione della sicurezza è a carico dell'impresa esecutrice;

- gli importi e le quantità delle lavorazioni previste dal bando di gara per la sicurezza sono fissi ed invariabili e non soggetti a ribasso;

- le lavorazioni inerenti la sicurezza e previste dal bando devono essere modificate in funzione delle attività effettivamente previste;

- come devono essere indicate in offerta le modifiche (economiche, di esecuzione, temporali, ecc) che scaturiscono dalla redazione dell'esecutivo?

Risposta:

In riferimento alla richiesta pervenuta è opportuno premettere che la predisposizione dell'offerta dovrà basarsi sulle indicazioni tecnico — economiche del progetto definitivo. Il piano di sicurezza e coordinamento, così come il progetto esecutivo, saranno pertanto sviluppati dal concorrente aggiudicatario solo dopo la stipula del contratto.

Ciò premesso si osserva che:

- L'importo complessivo degli oneri della sicurezza stimato nel progetto definitivo non è una somma soggetta a ribasso d'asta e, pertanto, risulta fissa ed invariabile. Nella documentazione da produrre per la parte dell' "*Offerta Economica — Prezzo*" il Concorrente non deve pertanto apportare alcuna modifica agli oneri della sicurezza.

- Nella documentazione da produrre per le parti dell' "*Offerta Tecnica: elementi non di prezzo e non di tempo*" e dell' "*Offerta Temporale*", pur nei limiti indicati nel bando di gara e nell'elaborato "Parametri e Criteri di Valutazione delle offerte", il Concorrente è libero di proporre modifiche e soluzioni tecniche migliorative, anche per ridurre le interferenze del cantiere con il traffico o per ottimizzare il coordinamento con gli enti gestori dei sottoservizi. Si ribadisce che tali soluzioni migliorative costituiscono impegno contrattuale, ma che verranno compiutamente sviluppate dal solo appaltatore nell'ambito della progettazione esecutiva.

- Il contratto è stipulato a corpo e pertanto, ai sensi dell'articolo 3 del Capitolato speciale d'appalto – Parte amministrativa, il relativo importo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori (e quindi nemmeno per le lavorazioni relative alla sicurezza), alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Quesito 16

In merito alle attività previste a carico dell'amministrazione, premesso che a tutt'oggi non risultano ancora eseguite (o eseguite in parte), si chiede che vengano indicati i tempi previsti per l'esecuzione delle stesse in modo da evitare interferenze nel programma lavori. In particolare si chiedono i tempo per lo spostamento gasdotto A.P. (snam) , per la demolizione dell'ex centrale del latte ed edifici limitrofi, per l'esecuzione delle barriere antirumore e per l'esecuzione della parte dell'impianto di illuminazione esclusa dai lavori previsti dal bando.

In alternativa è sufficiente sapere se le attività di spostamento SNAM e demolizioni vengono eseguite prima dell'inizio lavori e le altre dopo la fine lavori (quindi senza alcuna lavorazione durante i lavori di cui al presente bando).

Risposta:

Si conferma quanto ipotizzato dal concorrente, ossia che gli interventi di demolizione della ex centrale del latte e di spostamento del gasdotto SNAM saranno realizzati prima dell'inizio dei lavori principali oggetto della presente gara d'appalto. Viceversa le barriere antirumore e l'intervento di completamento degli impianti di illuminazione esterna alla galleria (fornitura e posa pali, corpi illuminanti e cavi) saranno realizzati dopo la conclusione dei lavori oggetto del presente appalto.

Quesito 17

Facciamo seguito al ritiro dei documenti di gara ed alla copia del CD ROM contenente gli elaborati di gara ed è emerso che :

-Nel CD ROM manca l'elaborato " lista delle categorie e delle voci " in formato excel come da Bando di Gara, pag. 13 capoverso 3°. La scrivente ne chiede la disponibilità per gli usi consentiti.

- Premesso che nell'elaborato " Parametri e criteri di valutazione delle offerte "paragrafo 3.1.2 Gestione delle interferenze del cantiere con il traffico (elemento di valutazione paragrafo 4.1.2) ed in particolare si legge al 1° capoverso Pag. 13 ... in sede di gara il Concorrente può rivedere e modificare ..... giustificando attraverso relazioni e grafici ,(in particolare la simulazione numerica dei disagi sulla viabilità per ogni fase di cantiere) soluzioni in alternativa rispetto a quanto previsto a base di gara ; allo scopo si chiede:

a) se è disponibile fra gli elaborati di progetto o come allegati, dati riferibili alla simulazione numerica del traffico secondo le condizioni di realizzazione poste a base di gara per raffrontarle con quelle proposte dall'Impresa e determinare in questo modo il possibile " miglioramento " a seguito delle variante proposta;
b) le modalità ed eventuali vincoli sulla simulazione numerica da sviluppare;

- Per quanto riguarda gli elaborati grafici, fermo restando che i documenti di riferimento saranno sempre quelli posti in visione e contenuti nel cd richiesto, si chiede la disponibilità dei file eseguibili "DWG" la fine di una maggiore leggibilità di alcuni elaborati i cui PDF non risultano leggibili in quanto le relative stampe (colore giallo) in alcuni casi non evidenziano le scritte di specificità rappresentative e quindi di fatto ostacolando un eventuale processo critico al progetto base e la eventuale ricerca di soluzioni migliorative proponibili da parte della scrivente .

3) Per quanto riguarda gli elaborati analitici (Computo Metrico Estimativo di dettaglio,sommari, lista delle categorie e delle voci , etc ....) si richiede la disponibilità dei file in formato editabile fermo restando che la validità sarà sempre riferibile ai corrispondenti elaborati posti in visione.

ELENCO DOCUMENTI ILLEGGIBILI
LEGENDA CON SCRITTE IN GIALLO

DT_331_00 "Planimetria rete M.T."
DT_331_05 "Planimetria cabina elettrica"
DT_331_5.2_10 "schemi quadri elettrici"
DT_332_00 "Planimetria tubazioni-illuminazione esterna"
DT_332_10 "schema illuminazione galleria."
DT_333_00 "planimetria rete telefonica"
DT_333_05 "planimetria rete dati"
DT_333_10 "planimetria alimentazione galleria"
DT_333_1.2_15 "schema cartellonistica, strumentazione, rivelazione incendio Galleria "
DT_420_05 "Corografia-Localizzazione del cantiere"
DT_420_10 "Planimetria interferenze con infrastrutture"
DT_420_15 "Planimetria viabilità durante la prima fase"
DT_420_20 "Planimetria viabilità durante la seconda fase"

DT_420_25 "Planimetria viabilità durante la terza fase"
DT_420_30 "Planimetria viabilità durante la quarta fase"
DT_420_35 "Planimetria viabilità durante la quinta fase"
DT_420_40 "Planimetria cantiere principale"

Risposta:

Per quanto riguarda le richieste del file in formato Excel della "Lista delle categorie e delle voci", dei file informato editabile relativi agli elaborati economici, nonché dei dati di traffico si rimanda alla nota di chiarimenti di data 16 gennaio 2012.

A seguito della segnalazione pervenuta sono stati riprodotti i file pdf relativi agli elaborati grafici elencati dal richiedente, sostituendo la colorazione gialla con una colorazione più leggibile. Si allegano i nuovi file pdf.

Si ritiene pertanto che di fatto tale circostanza non ostacoli il processo critico di analisi del progetto a base di gara e la eventuale ricerca di soluzioni migliorative da parte del concorrente.

E' stato inoltre richiesto:

Quesito 18

Per quanto attiene alla proposta di eventuali varianti migliorative, si richiede se l'impresa deve produrre i documenti metrici relativi ad ogni variante proposta (computo metrico, stima, quadri comparativi ecc) ed in quale busta tali documenti dovranno essere inseriti.

Risposta:

Gli elaborati tecnici relativi alle eventuali migliorie dovranno essere inseriti predisposti nel rispetto delle prescrizioni dell'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" e dovranno essere inseriti nella busta contenente l'offerta tecnica. Resta fermo che tutta la documentazione inserita in tale busta non dovrà tassativamente includere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, a pena di esclusione. Gli elaborati da inserire nella busta contenente l'offerta economica sono specificatamente indicati al paragrago 3A.1 del bando di gara, ossia:
- lista delle categorie e delle voci;
- eventuale dichiarazione di subappalto;
- dichiarazione di cui all'art. 119, comma 5 del DPR 207/2010 attestante "*di prendere atto che l'indicazioni delle voci e delle quantità riportate nella "Lista delle categorie e delle voci" non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 29, comma 2 bis della L.p. 26/93*";
- l'"Elenco Prezzi" e la "WBS matriciale", secondo quanto indicato nell'elaborato denominato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte";
- le eventuali giustificazioni dell'offerta, al fine della valutazione dell'anomalia ai sensi dell'art. 58.29 della L.p. 26/93, da rendere utilizzando le schede di cui all'elaborato "Schede incidenza percentuale da compilare", predisposte dall'Amministrazione per tutti gli articoli relativi alle voci di prezzo.

Quesito 19

La stampa da file excel elaborato dalla scrivente delle "Schede di analisi prezzi" può essere accettata in luogo della compilazione manuale delle schede di analisi fornite dall'Amministrazione?

Risposta:

Si conferma la possibilità di presentare la stampa da file excel delle "Schede di analisi prezzi"., debitamente sottoscritte.

Quesito 20

Si chiede se la sottoscritta impresa, in possesso della categoria SOA 0 3 classifica IV, possa partecipare alla gara in oggetto associandosi in ATI con un' impresa qualificata OG 3 classifica III e altre tre imprese qualificate nelle categorie OS 12, OS 21 e OG 10 per classifiche corrispondenti a quelle richieste dal bando, avvalendosi inoltre della classifica SOA OG 3 classifica VI di un'ulteriore impresa ausiliaria.

Si specifica che, nel caso di specie, l'impresa partecipante utilizzerebbe per intero il requisito SOA dell'ausiliaria senza sommarlo al requisito OG 3 classifica IV già posseduto. Agirebbe cioè in virtù della sola SOA dell'ausiliaria cui si sommerebbe la SOA dell'associata orizzontalmente sulla categoria prevalente (impresa qualificata 0G 3 classifica III). Non si ritiene che tale modo di agire costituisca quindi illecito frazionamento dei requisiti di gara.

Risposta

Premesso che la scrivente Amministrazione non può prestare alle imprese attività di consulenza in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dai bandi di gara, si comunica che alla luce delle interpretazioni operate dall'Autorità di vigilanza e del giudice amministrativo, l'istituto dell'avvalimento può essere utilizzato anche ai fini della dimostrazione della quota minima del requisito di qualificazione richiesta dalla normativa vigente a ciascun componente di un'associazione temporanea, fatto salvo il divieto di frazionamento del requisito medesimo tra impresa ausiliaria e impresa ausiliata.
Resta inteso che ciascun componente dell'associazione (direttamente oppure attraverso ricorso all'istituto dell'avvalimento) deve soddisfare i requisiti minimi percentuali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi stabiliti dall'articolo 92 del D.P.R. 207/2010 (in particolare nel caso di associazione temporanea di tipo orizzontale: mandataria nella misura minima del quaranta per cento dell'importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell'importo dei lavori; la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla

Quesito 21

Con riferimento alla gara in oggetto siamo a richiedere un chiarimento in merito alla categoria 0S21 prevista dal bando dl gara.

La nostra impresa otterrè nei prossimi giorni la nuova attestazione SOA ex D.P n. 207/2010. Tuttavia il D.P.R. 207/2010 prevede la variazione di alcune categorie tra le quali l'0S21, categoria efficace ai fini della partecipazione alle gare a decorrere dal 7 giugno 2O12.

Sulla base di quanto sopra esposto e considerato che l'0S21 è una delle categorie a qualificazione obbligatoria per l'esecuzione dei lavori, siamo a richiederVi se è ammessa la partecipazione in regime di doppia attestazione, utilizzando quindi:

- l'attestazione ex D.P.R. o. 34/2000 relativa alle categorie "variate" (in regime di "prorogatio");

- l'attestazione ex D.P.R. n. 207/2010 relativa alle categorie "non variate" (regime di doppia attestazione),

Oppure se riterrete valida la presentazione della sola nuova attestazione rilasciata ex DP.R 207/2010.

Risposta:

Si comunica che l'Autorità di Vigilanza, con Comunicati del Presidente rispettivamente di data 10 giugno 2011 e 22 luglio 201, ha fornito indicazioni operative in merito al sistema di qualificazione

delle imprese a seguito del regime transitorio introdotto dall'art. 357 del D.P.R. 207/2010.
Si evidenzia in particolare che secondo quanto previsto dal citato Comunicato di data 10 giugno 2011, "...Nel *regime transitorio, ai fini della partecipazione alle gare per appalti di lavori contenenti sia categorie "variate" che "non variate", l'impresa che dall'8 giugno 2011 abbia stipulato un altro contratto di qualificazione nelle categorie "non variate" potrà utilizzare due diverse attestazioni: quella ex D.P.R. n. 34/2000 relativa alle categorie "variate" e prorogate ope legis e quella ex D.P.R. 207/2010 relativa alle categorie "non variate" (regime di doppia attestazione)".*

Quesito 22

La nostra Impresa parteciperà alla gara in oggetto come impresa esecutrice dei lavori ed Indicherà i progettisti di cui intende avvalersi. Dal momento che per coprire le categorie e classi di progettazione richieste dai bando dovremo avvalerci di due studi di progettazione, siamo a chiedervi quanto segue:

22.1 Oltre al Modello C compilato singolarmente da entrambi gli studi di progettazione, dovrà essere allegata anche una dichiarazione di impegno a costituire ATI tra i due studi?

22.2 Premesso che l'impresa indicherà in sede di gara progettisti dl cui intende avvalersi (senza quindi utilizzare la forma dell'associazione), la cauzione provvisoria andrà intestata alla sola impresa esecutrice del lavori?

22.3 Allo stesso modo, i documenti da allegare all'offerta economica, indicati al punto 3A punti 1, 2, 3, 4 dovranno essere firmati solo dall'impresa esecutrice?

22.4 Vi comunichiamo infine che i punti presenti nei Modello C seguono una numerazione errata, che non coincide con quanto riportato nel bando.

Risposta:

22.1. Il paragrafo 2.1 del bando di gara stabilisce che le Imprese che non siano in possesso dei requisiti prescritti per i progettisti debbano avvalersi di progettisti qualificati, da indicare all'atto dell'offerta, oppure partecipare in raggruppamento temporaneo con soggetti qualificati per la progettazione. Nel caso di indicazione di più di un soggetto qualificato per la progettazione, non è richiesta dichiarazione di impegno a costituire raggruppamento temporaneo tra i medesimi soggetti candidati alla progettazione.
22.2. Secondo quanto disposto dal paragrafo 4.2 del bando di gara, "... *In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale dovrà essere unico e <u>intestato a tutte le imprese</u> del costituendo raggruppamento, a pena di esclusione, <u>ivi compresa</u> la persona fisica o giuridica di cui all'art. 20 comma 3 della L.P. 26/1993 che si intende <u>associare</u> per la progettazione esecutiva".*
Si conferma pertanto che nel caso di indicazione all'atto dell'offerta di uno o più soggetti qualificati per la progettazione (senza ricorrere all'istituto del raggruppamento temporaneo), il deposito cauzionale dovrà essere intestato all'Impresa (oppure a tutte le imprese del costituendo raggruppamento candidate all'esecuzione dei lavori).
22.3. Si ribadisce che secondo quanto disposto dal paragrafo 3A.1 del bando di gara, nel caso di <u>indicazione</u> all'atto dell'offerta di uno o più soggetti qualificati per la progettazione (senza ricorrere all'istituto del raggruppamento temporaneo), tali soggetti non devono sottoscrivere le dichiarazioni e la documentazione da allegare all'offerta economica.
22.4 Si prende atto che per errore materiale le dichiarazioni indicate nel modello C seguono una numerazione errata: si prega di non tenerne conto.

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RP